



Allegato B al Dpgr n. 74 del 10 giugno 2015

pag. 1/9

Reg. (CE) n. 1698/2005

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Misura 511 - Assistenza tecnica- PO.2014, DGR n. 2439 del 16.12.2014

**INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE,
PARTENARIATO E SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE**

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

la **Regione del Veneto**, rappresentata da nato ail, (Codice fiscale), domiciliato per la carica come in appresso, il quale agisce nel presente atto in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia - Dorsoduro 3901 (codice fiscale 80007580279), nella sua qualità di Direttore del....., legittimato ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e della DGR n..... del.....

E

l'Azienda regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, di seguito denominata Veneto Agricoltura in gestione commissariale, con sede legale in Legnaro (PD), viale dell'Università n.14, codice fiscale 92121320284, rappresentata dal Commissario

di seguito indicate come "le Parti"

PREMESSO CHE

- a. Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.
- b. Con Deliberazione della Giunta Regionale del 13 novembre 2007, n. 3560, è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013, la pianificazione finanziaria per anno, per Asse e per Misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4

del PSR e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (CE) n. 1698/2005; il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 957 del 10 giugno 2014.

- c. Il PSR del Veneto prevede l'attivazione della Misura 511-Assistenza tecnica, la cui attuazione avviene sulla base di uno specifico Piano di attività dell'Assistenza tecnica al PSR (Misura 511), approvato con deliberazione 21 ottobre 2008, n. 3005 e successive modifiche ed integrazioni, in capo al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, quale Autorità di Gestione, che si avvale della Sezione Piani e Programmi Settore Primario per la gestione tecnico-amministrativa e per l'attuazione operativa.
- d. Con riferimento al quadro generale definito dal Piano di attività, la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 2439 del 16 dicembre 2014, il Programma Operativo 2014 (PO.2014) che definisce il quadro degli interventi previsti a supporto dell'attuazione del PSR, attraverso la realizzazione di azioni di (1) preparazione e programmazione, (2) supporto amministrativo e gestionale, (3) sorveglianza, (5) informazione e (6) controllo degli interventi finanziati.
- e. Con l'Allegato A di cui al DPGR n. _____ del _____, è stato approvato il Programma di attività "Iniziativa a supporto delle attività di informazione, divulgazione, partenariato e sorveglianza del PSR", da realizzare in collaborazione con l'Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, sulla base delle azioni, delle modalità esecutive e del programma di spesa ivi definiti, confermando che il Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, si avvale ai fini della relativa attivazione, della Sezione Piani e Programmi Settore Primario, in relazione alla competenze specifiche previste dalla DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013 .
- f. Con Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, è stata istituita l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, quale ente strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, nei limiti previsti dalla suddetta legge, sopprimendo e ponendo in gestione commissariale contestualmente l'Azienda regionale Veneto Agricoltura, di cui alla Legge Regionale n. 35/1997, determinando il subentro dell'Agenzia nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda.
- g. La Giunta regionale, con DGR n. 681 del 28 aprile 2015 ha nominato il Commissario Straordinario quale Commissario liquidatore dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, cui sono affidati tutti gli adempimenti pertinenti e funzionali all'utile conclusione della procedura di liquidazione, secondo le direttive della Giunta e delle strutture regionali competenti per materia.
- h. Veneto Agricoltura in liquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, come esplicitato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1671 del 22 giugno 2010, può operare quale società in regime di "in house providing" per conto della Regione, per la presenza del controllo analogo e il fatto che il destinatario dell'affidamento svolga attività prevalente in favore

delle Amministrazioni che lo controllano, in coerenza con i requisiti in materia di cui alle norme vigenti ed alla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria in materia.

- i. La DGR n.1671/2010 dispone anche, in via cautelativa, che nel caso di assegnazione di eventuali finanziamenti *ad hoc* all'Azienda da parte della Regione, per lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle istituzionali *ex lege*, le medesime attività devono essere svolte direttamente da Veneto Agricoltura in liquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, senza avvalersi delle società partecipate dall'Azienda.
- j. La DGR n. 258 del 5 marzo 2013, Allegato A detta inoltre specifiche direttive che l'Azienda è chiamata a rispettare nell'ambito della presente convenzione, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse ed ogni documento allegato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione di collaborazione e ne rappresenta presupposto giuridico.

ART. 2

(Oggetto e finalità della convenzione)

2. La presente convenzione attuativa disciplina i rapporti tra le Parti che si impegnano a collaborare per la realizzazione delle iniziative e attività previste dal programma di attività "Iniziativa a supporto delle attività di informazione, divulgazione, partenariato e sorveglianza del Programma di sviluppo rurale" di cui all'Allegato A al DPGR n. __del_____ (di seguito "Programma").

ART. 3

(Attività e obblighi delle Parti)

1. La Regione del Veneto, attraverso la struttura regionale incaricata e tramite il proprio personale impegnato negli ambiti di attività oggetto delle iniziative previste dalla presente convenzione, si impegna a fornire tutte le indicazioni operative necessarie ed a cooperare alla definizione ed implementazione delle attività del Programma, mettendo a disposizione le risorse tecniche e conoscitive, coordinando il Gruppo di coordinamento di cui all'articolo 4 e garantendo allo scopo le risorse derivanti dalla Misura 511 Assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale, per l'importo previsto dal Programma medesimo.

2. Veneto Agricoltura in liquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, nell'esecuzione delle attività del *programma*, si impegna:
- a. a realizzare le iniziative e attività previste dal Programma,, tramite l'impiego di proprio personale e l'attivazione di specifiche collaborazioni e incarichi, nonché l'acquisizione di beni e servizi, nel rispetto delle condizioni e delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici e di acquisizioni di beni, servizi e consulenze; viene richiamato, in particolare, il rispetto delle norme previste per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, del vincolo disposto dalla DGR n. 1671/2010, circa il divieto di utilizzo delle società partecipate da Veneto Agricoltura in liquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, per le attività affidate ad hoc all'Azienda oltre quelle istituzionali, e delle ulteriori specifiche direttive stabilite dalla DGR n. 258 del 5 marzo 2013, che l'Azienda è chiamata a rispettare nell'ambito della presente convenzione, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente;
 - b. ad assicurare la realizzazione di tutti i prodotti e servizi previsti dal *programma*,, prevedendo le più opportune sinergie tra i diversi Settori interessati ed il diretto coinvolgimento delle specifiche funzioni operative competenti per le attività interessate;
 - c. a conformarsi alle disposizioni e procedure regionali, con particolare e non esclusivo riferimento alla disciplina e alle procedure in materia di comunicazione, informazione, diffusione mediante mezzi di massa;
 - d. ad individuare una figura di Coordinatore unico incaricato di assicurare la puntuale pianificazione e realizzazione delle iniziative previste e delle relative attività, garantendo anche la necessaria collaborazione ed il raccordo operativo con la Regione del Veneto e, in particolare, con l'Autorità di Gestione del PSR e la Sezione Piani e programmi settore primario, nonché uno o più referenti tecnico-operativi per le iniziative previste dal Programma, responsabile della relativa progettazione esecutiva ed attuazione;
 - e. ad incaricare il Coordinatore unico ed i referenti tecnico-operativi della partecipazione alla composizione e alle attività del Gruppo di coordinamento di cui all'art.4 della presente convenzione;
 - f. ad adeguarsi agli indirizzi generali, alle condizioni e limiti previsti dal Programma nelle fasi di ricognizione, elaborazione, progettazione e realizzazione ed alle indicazioni fornite dal Gruppo di coordinamento, dall'Autorità di Gestione attraverso la Sezione Piani e programmi settore primario;

- g. a presentare, entro il 30 ottobre 2015, una relazione dettagliata delle attività poste in essere e delle relative spese, unitamente ai prodotti previsti, nonché la documentazione relativa alla domanda di finanziamento e alla rendicontazione tecnica e finanziaria delle spese effettuate definite a livello di iniziativa, attestando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e la conservazione agli atti dell'Azienda della relativa documentazione contabile e fiscale.
- h. a mettere a disposizione della Regione i materiali e la documentazione informativa e divulgativa prodotta nel corso della realizzazione delle iniziative del Programma.

ART. 4

(Gruppo di coordinamento)

1. L'attività di collaborazione e condivisione tra le Parti prevede la costituzione e l'attivazione di un Gruppo di coordinamento, composto dai relativi responsabili dell'attuazione del Programma e dai referenti tecnici direttamente coinvolti nell'attività e designati da ciascuna delle Parti.
2. Il Gruppo di Coordinamento è presieduto dal direttore della Sezione Piani e programmi settore primario ed è composto da:
 - a. tre rappresentanti della Sezione Piani e programmi settore primario,
 - b. il Coordinatore unico e uno o più referenti tecnico-operativi designati dall'Azienda.
3. Il Gruppo di Coordinamento ha il compito di indirizzare le attività previste dal Programma, orientandone le scelte e l'attuazione sulla base dei criteri di massima efficacia e collaborazione, al fine di ottimizzare le risorse messe a disposizione dal PSR, e di verificare il progressivo stato di esecuzione del Programma, anche attraverso la valutazione delle eventuali criticità rilevate e delle possibili soluzioni tecnico operative, per quanto riguarda i prodotti attesi per ciascuna iniziativa programmata.
4. Il responsabile dell'Autorità di Gestione provvede a convocare gli incontri del Gruppo di coordinamento, ai fini dell'attuazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi previsti dal Programma.

ART. 5

(Responsabilità)

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.
2. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività del Programma.

ART. 6

(Varianti del Programma di attività)

1. Viene considerata variante sostanziale qualsiasi modifica del Programma e del piano finanziario approvato che comporti una variazione di spesa superiore al 10% a livello di singola iniziativa; viene prevista in questo caso la presentazione, da parte di Veneto Agricoltura in liquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, di apposita richiesta di autorizzazione alla Regione, che provvede a verificare e valutare le motivazioni del caso, ai fini dell'autorizzazione medesima.
2. Qualora siano individuate dalla Regione eventuali esigenze operative non previste dal *programma*, in funzione di particolari problematiche emergenti che possono richiedere una puntuale azione informativa da parte della Regione e lo svolgimento di specifiche attività, possono essere attivati appositi "Atti aggiuntivi" alla presente convenzione, sulla base delle decisioni assunte in sede di Gruppo di coordinamento.
3. Analoghe eventuali esigenze segnalate da Veneto Agricoltura in liquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, saranno oggetto di valutazione da parte della Regione e del Gruppo di coordinamento, per essere oggetto di eventuali, analoghi "Atti aggiuntivi".
4. Negli Atti aggiuntivi sono disciplinati modalità e metodi necessari per l'attuazione delle suddette attività, fermo restando l'importo totale di spesa ammessa stabilito dal DPGR n. _____ del _____ di approvazione del Programma.

ART. 7

(Validità e durata)

1. La presente convenzione decorre dalla data di relativa sottoscrizione ed ha validità fino alla data stabilita per la consegna di tutta la documentazione richiesta (30 ottobre 2015).
2. Le singole attività previste dal Programma devono svolgersi e concludersi entro la validità della convenzione di cui al punto 1, secondo le indicazioni fornite dalla Regione, e comunque in conformità alla tempistica necessaria al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

ART. 8

(Spesa e modalità di pagamento)

1. Le spese ammissibili sono costituite dai costi sostenuti durante il periodo di durata della convenzione e riferibili alla stessa, per le attività indicate nel Programma e secondo le condizioni ed i limiti ivi stabiliti.
2. Ai fini del pagamento del saldo del contributo, Veneto Agricoltura in liquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, presenta, secondo le procedure indicate

nel Programma e nella DGR n. 3005/2008, la documentazione giustificativa di spesa entro il 30 ottobre 2015.

3. Ai fini del pagamento di eventuali acconti, l'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari almeno al 20% dell'importo totale della spesa ammissibile. L'importo massimo riconoscibile in acconto, non può superare l'80% dell'importo totale della spesa ammissibile.
4. La liquidazione a saldo avviene sulla base della certificazione della spesa complessivamente sostenuta.

ART. 9

(Controllo qualitativo)

1. La Regione del Veneto mantiene, in modo costante e continuativo, il controllo qualitativo sulla realizzazione delle attività da parte di Veneto Agricoltura in liquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, anche sulla base delle valutazioni e verifiche attuate nel corso degli incontri del Gruppo di coordinamento.

ART. 10

(Proprietà delle pubblicazioni e relativi diritti)

1. La Regione detiene tutti i diritti di proprietà e di utilizzazione relativi ai materiali, ai prodotti, ai software ed alla documentazione informativa e divulgativa prodotta, ne coordina la relativa distribuzione e diffusione, anche attraverso Veneto Agricoltura, per le situazioni previste.

ART. 11

(Penali, recesso, inadempimenti e clausola risolutiva)

1. La Regione del Veneto, per gravi e comprovate inadempienze di Veneto Agricoltura in liquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, nello svolgimento delle attività, può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni.
2. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza dello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto dal Programma e agli indirizzi operativi del Gruppo di coordinamento.
3. Nel caso di inadempienze, la Regione del Veneto provvede alla conseguente comunicazione a Veneto Agricoltura in liquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, con richiesta di adempiere a quanto necessario per assicurare lo svolgimento delle attività secondo quanto definito nel Programma e coerentemente agli indirizzi indicati dal Gruppo di coordinamento.

4. Il mancato adeguamento nel termine o l'insoddisfacente collaborazione autorizza la Regione a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 12

(Controversie e norme di rinvio)

1. La competenza a decidere di eventuali controversie, non risolvibili in via amministrativa, in ordine all'esecuzione della presente convenzione, è demandata al Foro di Venezia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme dettate in materia dal codice civile in quanto applicabili.

ART. 13

(Oneri finanziari e clausola d'uso)

1. Le spese per la realizzazione delle attività relative al Programma saranno oggetto di contributo entro il valore massimo della spesa ammissibile, pari a 226.920,00 euro, e del corrispondente finanziamento approvato dal DPGR n. ___/2015, a fronte di presentazione di apposita domanda di pagamento da parte di Veneto Agricoltura in liquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37; il contributo è correlato allo svolgimento delle attività così come previste dal Programma di attività approvato.
2. Le spese sostenute saranno riconosciute a Veneto Agricoltura in liquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, nei termini del 100% della spesa ammessa, così come accertata a seguito di istruttoria amministrativa svolta dalla struttura regionale incaricata, sulle domande di pagamento e sull'allegata documentazione presentate da Veneto Agricoltura in liquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, ai sensi delle disposizioni previste per la Misura 511 Assistenza tecnica al PSR e secondo le modalità di cui all'articolo 8.

ART. 14

(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente ai sensi dell'art. 5 - 2° comma - del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
2. La presente convenzione è altresì esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 16 all. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
3. La presente convenzione, composta di numero 14 articoli, è dattiloscritta in numero 9 pagine più numero 1 allegato (Programma di attività "Iniziativa a supporto delle attività di informazione, divulgazione, partenariato e sorveglianza del PSR"), a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica

avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

SPECIFICA APPROVAZIONE

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il precedente articolo 11 (Penali, recesso, inadempimenti e clausola risolutiva) e articolo 13 (Oneri finanziari e clausola d'uso).

Letto, firmato e sottoscritto